



# Tribunale di Barcellona P.G.

Prot. N. 1273

DECRETO 43

Il presidente

Rilevato che in data odierna si è immesso in servizio il dott. Vincenzo Cefalo; che lo stesso è stato destinato a questo Tribunale in atto in sovrannumero, rientrando da sede disagiata;

che il dott. Cefalo è, tuttavia, già applicato presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, allo stato presumibilmente fino al mese di settembre 2021;

che, permanendo il provvedimento di applicazione extradistrettuale, ed in attesa che lo stesso venga revocato o venga a scadere, non appare funzionale adottare alcun provvedimento di assegnazione del dott. Cefalo con conseguente modifica dell'attuale assetto tabellare;

Rilevato che la dott.ssa Viviana Scaramuzza ha comunicato il proprio stato di gravidanza e la propria intenzione di permanere in servizio, giusta certificazione medica, fino alla data del parto prevista per il prossimo mese di luglio; che, conseguentemente, dal prossimo mese di luglio la dott.ssa Scaramuzza sarà assente in ragione del parto, allo stato per la durata dell'astensione obbligatoria, oltre il recupero delle ferie, presumibilmente, dunque, per tutto il 2021;

rilevato che ricorrerebbero le condizioni di cui al § 52 e ss. della Circolare del CSM sulle applicazioni e supplenze negli uffici giudiziari, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali del 27/7/2011, che, tuttavia, non risulta in servizio alcun Magistrato Distrettuale presso la Corte d'Appello di Messina;

che, in assenza di Magistrato Distrettuale, deve procedersi alla supplenza della dott.ssa Scaramuzza mediante le risorse limitate di cui questo Tribunale dispone;

che, pertanto, a decorrere dalla cessazione dell'applicazione extradistrettuale del dott. Cefalo (presumibilmente settembre 2021, se l'applicazione non dovesse essere revocata prima), deve disporsi l'applicazione del dott. Cefalo sul ruolo della dott.ssa Scaramuzza (civile ordinario gruppo famiglia, volontaria giurisdizione e giudice tutelare) fino all'effettivo rientro in servizio di quest'ultima;

che fino alla cessazione dell'applicazione extradistrettuale del dott. Cefalo, non esistendo la possibilità di individuare altro magistrato professionale da designare in supplenza della dott.ssa Scaramuzza, attese le condizioni di organico di questo Tribunale e considerati i ruoli assegnati agli altri magistrati, deve procedersi alla supplenza della stessa mediante l'impiego di magistrati onorari;

rilevato che ai sensi dell'art. 181 della Circolare sulla formazione delle Tabelle, *nei casi di assenza o impedimento temporanei dei giudici professionali, i giudici onorari di pace, in presenza di specifiche esigenze di servizio che impongano di destinare in supplenza un giudice onorario, possono*

*essere destinati a compiti di supplenza del magistrato assente o impedito, anche nella composizione dei collegi, sebbene non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 116/2017;*

*rilevato che ai sensi dell'art. 13 D.Lv. 116/2017 nei casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato professionale, il giudice onorario di pace può essere destinato, in presenza di specifiche esigenze di servizio, a compiti di supplenza, anche nella composizione dei collegi, del magistrato assente o impedito, sebbene non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1...*

che rientrando nel ruolo della dott.ssa Scaramuzza la materia della famiglia, il giudice onorario destinato in supplenza potrà trattare i relativi procedimenti unicamente per lo svolgimento delle attività istruttorie, ma non per la decisione;

che, pertanto, devono individuarsi i magistrati onorari da assegnare in supplenza;

che, a tal fine, deve aversi riguardo ai criteri organizzativi delle tabelle vigenti;

che, in proposito, la dott.ssa Scaramuzza è assegnata al gruppo "famiglia", con aggiunta del ruolo volontaria giurisdizione e giudice tutelare;

che, pertanto, il magistrato onorario va individuati nella dott.ssa Maria Rita Cuzzola, appartenente già al gruppo famiglia e componente del corrispondente ufficio per il processo e già indicata tabellarmente quale supplente;

che il detto magistrato, nelle more del rientro del dott. Cefalo, procederà alla tenuta del ruolo 4 (Scaramuzza), conciliandosi, nell'ambito del proprio potere organizzativo e della propria discrezionalità, con gli incarichi già assegnati, senza limitazione di affari, salvo la definizione di procedimenti in materia di appello avverso sentenze del giudice di pace e di procedimenti possessori e cautelari ante causam, nonché di procedimenti in materia di famiglia;

che, con riferimento ai procedimenti in materia di appello avverso le sentenze del giudice di pace, questi verranno differiti ad ulteriore udienza in attesa del rientro del dott. Cefalo; che, con riferimento ai procedimenti possessori e cautelari ante causam, nonché in materia di famiglia gli stessi saranno trattati limitatamente all'attività istruttoria già ammessa, e la decisione rinviata in attesa del rientro del dott. Cefalo;

che una volta rientrata la dott.ssa Scaramuzza si procederà a assegnazione definitiva del dott. Cefalo sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso e delle condizioni dell'Ufficio;

p.q.m.

dispone come in parte motiva

Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Dispone la comunicazione del presente ai Magistrati, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine ed al Sig. Procuratore della Repubblica.

Dispone la trasmissione al Sig. Presidente della Corte d'Appello.

Barcellona P.G., 27/05/2021

*il presidente*  
*(Giovanni De Marco)*

